

OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO

1 DEFINIZIONI

- a) “*Banche*”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del *TUB*;
- b) “*Commissione “una tantum”*”: la commissione da versare al *Fondo* a fronte della concessione della garanzia;
- c) “*Confidi*”: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* ovvero iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del *TUB*;
- d) “*Consiglio di gestione*”: l’organo, previsto dall’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l’amministrazione del *Fondo* ai sensi dell’art. 47 del *TUB* e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- e) “*Consorti*”: indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge. In particolare, le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- f) “*Controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal *soggetto finanziatore* nel caso in cui né il *soggetto beneficiario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo *soggetto finanziatore*. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*.
- g) “*Disposizioni operative*”: le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
- h) “*ESL*”: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al *soggetto beneficiario finale*;
- i) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- j) “*Gestore - MCC*”: MedioCredito Centrale, responsabile delle attività operative di gestione del *Fondo*, in qualità di Mandataria del RTI;
- k) “*Gestori*”: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);
- l) “*Imprese di assicurazione*”: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del *TUB*;

- m) "*Intermediari*": gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del *TUB*;
- n) "*Mid cap*": le imprese, diverse dalle *PMI*, che hanno un numero di dipendenti non superiore a 499
- o) "*Operatori di microcredito*": i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del *TUB*;
- p) "*PMI*": le *microimprese*, le *piccole imprese* e le *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle *PMI*, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, sono attualmente definite:
- "*Medie imprese*": le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - "*Piccole imprese*": le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - "*Microimprese*": le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- q) "*Probabilità di inadempimento*": la probabilità che un *soggetto beneficiario finale* passi allo stato di sofferenza entro un orizzonte temporale di un anno;
- r) "*Professionisti*": i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- s) "*Riassicurazione*": la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *soggetto finanziatore* della perdita sull'operazione finanziaria garantita;
- t) "*SFIS*": le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- u) "*Soggetti beneficiari finali*": le *PMI*, i *ConSORZI* e i *Professionisti* ubicati (aventi sede legale ovvero sede operativa) sul territorio italiano. Rientrano tra i *soggetti beneficiari finali*, limitatamente alle garanzie rilasciate dal *Fondo* su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, le *mid cap*, fermi restando i predetti requisiti di ammissibilità;
- v) "*Soggetti finanziatori*": le *banche*, gli *intermediari*, le *imprese di assicurazione*, gli *operatori di microcredito*, i *gestori* e le *SFIS*;
- w) "*Soggetti garanti*": i *confidi* e gli *intermediari* che effettuano attività di rilascio di garanzie alle *PMI* sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i *soggetti beneficiari finali* gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;

- x) "Soggetti garanti autorizzati": i *soggetti garanti* ai quali è concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
- y) "Soggetti richiedenti": i *soggetti finanziatori* o i *soggetti garanti* che richiedono la garanzia del Fondo;
- z) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

2 AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO

2.1 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Possono richiedere l'autorizzazione i *soggetti garanti*.
2. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate, via posta elettronica certificata, al *Gestore - MCC* utilizzando l'apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito www.fondidigaranzia.it, firmato digitalmente e compilato in ogni sua parte. Alla richiesta devono essere allegati, anche in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta redatti ovvero riclassificati secondo gli schemi previsti dalle istruzioni di Banca d'Italia e completi di nota integrativa. La conformità ai predetti schemi dell'eventuale riclassificazione deve essere attestata da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero dal collegio sindacale del *soggetto garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore - MCC* non conformi al suddetto modulo, non firmate digitalmente, non complete dei dati previsti dal modulo di richiesta ovvero senza i predetti bilanci.
3. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai *soggetti garanti*, via posta elettronica certificata, entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
4. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore - MCC*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
5. Le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
6. Qualora il *Gestore - MCC* nel corso dell'istruttoria richiedesse, via posta elettronica certificata, il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio di gestione* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

7. Le richieste decadono d'ufficio qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC*, via posta elettronica certificata, entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
8. Il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti garanti*, via posta elettronica certificata, la concessione dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.

2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, l'autorizzazione è concessa sulla base di una valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione del *soggetto garante*.
2. La valutazione di cui al precedente paragrafo 2.2.1 viene effettuata, nello specifico, sui seguenti indicatori costruiti sulla base delle indicazioni pubblicate dal *Gestore - MCC* sul sito www.fondidigaranzia.it.

A. Adeguatezza patrimoniale, la cui formula è espressa di seguito:

- per i *soggetti garanti* iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del *TUB*:

$$A = \frac{\text{patrimonio netto}}{\text{garanzie in essere} - (\text{riassicurazioni} + \text{accantonamenti})}$$

- per i *soggetti garanti* iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del *TUB*:

$$A = \frac{\text{patrimonio netto} + \text{fondi finalizzati all'attività di garanzia}}{\text{garanzie in essere} - (\text{riassicurazioni} + \text{accantonamenti})}$$

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore A è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 18%	3
10% ≤ "A" < 18%	2
8% ≤ "A" < 10%	1
"A" < 8%	0

Nel caso in cui il valore dell'indicatore A sia inferiore al 6%, l'autorizzazione non è concessa.

B. Variazione del patrimonio netto, la cui formula è espressa di seguito:

$$B = \frac{(\text{patrimonio netto } t_0 - \text{patrimonio netto } t_{-1})}{\text{patrimonio netto } t_{-1}}$$

dove:

“patrimonio netto t_0 ” è il valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione;

“patrimonio netto t_{-1} ” è il valore del patrimonio netto del penultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore B è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
“B” > 0%	3
-10% ≤ “B” < 0%	2
-15% ≤ “B” < -10%	1
“B” < -15%	0

C. Solidità prospettica, la cui formula è espressa di seguito:

$$C = \frac{\text{tasso annuale di decadimento del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio}}$$

dove:

il “tasso annuale di decadimento del *soggetto garante*” è dato dal rapporto tra il flusso delle garanzie escusse risultante dai dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e lo stock delle garanzie in bonis risultante dai dati del penultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione

il “tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio” è il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio riferito all'area territoriale di operatività del *soggetto garante* al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione. È calcolato sulla base dei dati relativi alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici, alla classe di grandezza del fido globale utilizzato fino a € 125 mila e secondo la ripartizione territoriale di Banca d'Italia.

Per l'individuazione della prevalenza operativa territoriale del *soggetto garante* si fa riferimento alle indicazioni pubblicate dal *Gestore – MCC* sul sito www.fondidigaranzia.it.

L'area territoriale di riferimento del *soggetto garante*, alla quale sarà poi associato il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio, sarà l'area che presenta una quota di garanzie rilasciate pari o superiore al 10% dell'operatività totale dello stesso.

Qualora l'operatività del *soggetto garante* si riferisca a due o più aree territoriali, il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio verrà calcolato andando a combinare, in misura proporzionale all'operatività riscontrata, i valori del tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio delle aree interessate.

All'indicatore C è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"C" ≤ 80%	3
80% < "C" ≤ 100%	2
100% < "C" ≤ 130%	1
"C" > 130%	0

D. Solvibilità, la cui formula è espressa di seguito:

$$D = \frac{\text{attivo corrente} + (90\% * \text{Titoli di Stato})}{\text{passivo corrente}}$$

dove:

l'“attivo corrente” è dato dalla somma tra le attività finanziarie fino a 12 mesi e le garanzie finanziarie ricevute fino a 12 mesi;

i “Titoli di Stato” è dato dalla somma dei titoli di Stato con scadenza superiore ai 12 mesi e con durata indeterminata;

il “passivo corrente” è dato dalla somma tra le passività finanziarie fino a 12 mesi e le garanzie finanziarie rilasciate fino a 12 mesi.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore D è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"D" ≥ 200%	3
200% < "D" ≤ 150%	2
150% < "D" ≤ 120%	1
"D" < 120%	0

All'indicatore D è assegnato un punteggio pari a 3 anche nel caso in cui il denominatore di questo indicatore (“passivo corrente”) sia pari a zero.

Nel caso in cui il valore dell'indicatore D sia inferiore al 100%, l'autorizzazione non è concessa.

E. Sostenibilità economica, la cui formula è espressa di seguito:

$$E = \frac{\text{spese amministrative}}{\text{margine di intermediazione}}$$

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore E è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"E" < 80%	3
80% < "E" ≤ 90%	2
90% < "E" ≤ 110%	1
"E" > 110%	0

F. Accuratezza gestionale delle richieste di escussione, la cui formula è espressa di seguito:

$$F = \frac{\text{tasso di inefficacia da escussioni del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso di inefficacia da escussioni } \textit{Fondo}}$$

dove il tasso di inefficacia da escussioni è calcolato come il rapporto tra:

- l'ammontare dell'importo garantito deliberato inefficace dal *Consiglio di gestione* a seguito di escussione alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e
- l'ammontare dell'importo garantito escusso alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore F è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"F" ≤ 60%	3
60% < "F" ≤ 75%	2
75% < "F" ≤ 100%	1
"F" > 100%	0

G. Accuratezza gestionale delle operazioni sottoposte a controllo documentale, la cui formula è espressa di seguito:

$$G = \frac{\text{tasso di inefficacia da controlli documentali del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso di inefficacia da controlli documentali } \textit{Fondo}}$$

dove il tasso di inefficacia da controlli documentali è calcolato come il rapporto tra:

- l'ammontare dell'importo garantito deliberato inefficace dal *Consiglio di gestione* a seguito di controllo documentale nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e

- l'ammontare dell'importo garantito sottoposto a controllo documentale nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore G è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"G" ≤ 60%	3
60% < "G" ≤ 75%	2
75% < "G" ≤ 100%	1
"G" > 100%	0

3. Il Punteggio finale (Pf) da considerare ai fini dell'autorizzazione è calcolato attraverso la seguente media ponderata dei punteggi ottenuti per il singolo indicatore:

$$P_f = \frac{(A*25 + B*20 + C*15 + D*15 + E*10 + F*10 + G*5)}{100}$$

La concessione dell'autorizzazione è deliberata dal *Consiglio di gestione* qualora:

- l'indicatore A non sia inferiore al 6%;
- l'indicatore D non sia inferiore al 100%
- il Punteggio finale non sia inferiore al 60% del Punteggio massimo raggiungibile (P_{max}), fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.4.

Il Punteggio finale e il Punteggio massimo raggiungibile (P_{max}) variano in funzione degli indicatori applicabili. In particolare:

- l'indicatore D non è applicabile qualora sia il numeratore che il denominatore dello stesso abbiano un valore pari a zero;
- l'indicatore F non è applicabile qualora il *soggetto garante* non presenti operatività pregressa con il Fondo ovvero il numero di escussioni sia inferiore a 10;
- l'indicatore G non è applicabile qualora il *soggetto garante* non presenti operatività pregressa con il Fondo.

In conseguenza di quanto sopra, si riportano di seguito i valori del Punteggio Massimo raggiungibile e del Punteggio minimo necessario ai fini della concessione dell'autorizzazione (P_{aut}).

APPLICABILITA' INDICATORE							P _{max}	P _{aut}
A	B	C	D	E	F	G		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	1,8
SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	2,7	1,62
SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	2,85	1,71
SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	2,55	1,53
SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	2,55	1,53
SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	2,25	1,35
SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	2,4	1,44
SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	2,1	1,26

4. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 2.2.3, per le richieste di autorizzazione presentate nei primi 12 mesi di vigenza dei presenti criteri di valutazione, la concessione dell'autorizzazione è deliberata dal *Consiglio di gestione*, fatti salvi gli altri requisiti di ammissibilità, anche qualora il Punteggio finale non sia inferiore al 55% del Punteggio massimo raggiungibile (P_{max}). Resta fermo quanto previsto nei successivi paragrafi 2.3 e 2.4.

2.3 MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Entro 1 mese dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, i *soggetti garanti autorizzati* devono inviare al *Gestore – MCC*, via posta elettronica certificata, una copia del bilancio stesso, anche in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) avente i medesimi requisiti di cui al paragrafo 2.1.2.
2. Il *Gestore – MCC*, su delibera del *Consiglio di gestione*, può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui *soggetti garanti autorizzati* al fine di accertare la veridicità dei dati inviati al *Gestore - MCC* stesso.

2.4 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 2.3.1 è motivo di revoca dell'autorizzazione.
2. Il *Gestore – MCC* effettua, entro 1 mese dalla ricezione del bilancio di cui al paragrafo 2.3.1, una verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione di cui al paragrafo 2.2 e propone al *Consiglio di gestione* la conferma ovvero la revoca dell'autorizzazione.
3. Il *Gestore - MCC* comunica, via posta elettronica certificata, ai *soggetti garanti autorizzati* la conferma dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a revocare la stessa, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Con delibera del *Consiglio di gestione*, a fronte di eventi che abbiano impatto sull'adeguatezza patrimoniale, sulla solvibilità, sull'efficienza e sull'accuratezza della

gestione del *soggetto garante*, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

3 PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO

1. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra *soggetto finanziatore*, *soggetto richiedente* e *Fondo* accedono alla garanzia senza la valutazione economica finanziaria del *soggetto beneficiario finale*.

Le suddette operazioni finanziarie devono presentare i seguenti requisiti:

- il *soggetto richiedente* è un *soggetto garante autorizzato*;
- l'importo dell'operazione finanziaria (sommato alle altre eventuali operazioni finanziarie del medesimo tipo) non è superiore a euro 120.000 per singolo *soggetto beneficiario finale*;
- sull'operazione finanziaria non sono acquisite, né dal *soggetto finanziatore* né dal *soggetto richiedente*, garanzie reali, assicurative o bancarie;
- la garanzia rilasciata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore* è pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria;
- la *riassicurazione* è concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*;
- la *controgaranzia* è concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*;
- il *soggetto richiedente* comunica i valori delle *probabilità di inadempimento* dei *soggetti beneficiari finali* alla data di presentazione delle domande di ammissione contestualmente alla presentazione stessa, determinati dal *soggetto richiedente* stesso ovvero dal *soggetto finanziatore* sulla base dei propri modelli ovvero sulla base del modello di valutazione dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

2. Si fa riferimento all'importo oggetto della *controgaranzia* per:

- a) la determinazione dell'importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale*;
- b) la determinazione della *commissione "una tantum"*;
- c) il calcolo dell'*ESL*.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo 3, si fa riferimento alle norme contenute nelle *disposizioni operative*.